

Avv. Claudio Moscati
Via Savenella, 2 - 40124 Bologna
Tel. 051/6449658 - fax 051/3391495
claudio.moscati@libero.it

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

Dott. Filippo Palladino

Nel ricorso **RGL 2699/2014** proposto da:

CHIODINI MARTA

*Avv. Claudio Moscati

contro

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI BOLOGNA**
- **UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE BOLOGNA**

nonché contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

in punto a

- inserimento/permanenza nella graduatoria ad esaurimento per il personale docente in relazione alle operazioni di aggiornamento della medesima per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017.

Chiamata in causa, su ordine del Giudice,

dei controinteressati inseriti nella graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A029 e A030 della Provincia di Bologna

la signora **Chiodini Marta**, nata a Bologna il 2.8.1981 C.F. CHDMRT81M42A944J, residente Osteria Grande (BO) via Collodi n. 4, rappresentata ed assistita dall'avv. Claudio Moscati (CF. MSC CLD 64 HO4A944Z), elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo in Bologna via Savenella n. 2, in forza di procura apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio, studio presso il quale potranno essere inviate le comunicazioni al fax 051/3391494 e/o avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it.

premessato che

- il Giudice del Tribunale adito, con ordinanza emessa fuori udienza in data 27 dicembre 2014, vista l'eccezione sollevata dalla difesa delle amministrazioni convenute in ordine alla ritenuta sussistenza di un litisconsorzio necessario in capo ai docenti inseriti nella graduatorie di terza fascia per le classi di concorso A029 e A030, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati da parte convenuta, e cioè "... *segnatamente gli inclusi nella terza*

fascia della cl. C A030 dalla posizione 34 alla posizione 81 e gli inclusi nella terza fascia classe A029 dalla posizione 72 alla posizione 84”, disponendo altresì che, stante l’elevato numero dei contraddittori da evocare in giudizio, la chiamata in causa avvenga mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione entro il termine perentorio del 15 febbraio 2015, e fissando nuova udienza per la discussione della causa in data 28 aprile 2015 alle ore 10.30;

io e chiamata in causa, ai sensi dell'art. 102 cpc, dell'Agenzia del Demanio, fissando per il prosieguo della causa e per gli incumbenti di cui all'art. 183 cpc l'udienza del 24 febbraio 2020 alle ore 10.45, ordinando altresì alla parte più diligente di provvedere;

- la signora Chiodini, come rappresentata e difesa, provvede ad ottemperare all'ordine del Giudice, svolgendo il seguente riepilogo del giudizio sino ad ora celebrato.

Svolgimento del giudizio alla data dell'ordinanza del 27 dicembre 2014

I. Atto introduttivo del giudizio

La signora Chiodini ha agito avanti all’intestato Tribunale del Lavoro, anche in via di urgenza, chiedendo a detto giudice l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

- **in via cautelare e di urgenza:**

a) ordinare alle amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza a:

- (re) inserire la ricorrente, eventualmente con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento per il personale docente e per le classi di concorso A029 e A030 per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017;
- assegnare alla ricorrente, quanto meno per l’a.s. 2014/2015, e comunque sino alla definizione nel merito della presente causa, le cattedre che dovessero risultare disponibili in ragione della posizione utile da essa vantata in ciascuna graduatoria;

b) in ogni caso emettere i provvedimenti che appariranno più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione del giudizio di merito.

- **nel merito:** per i motivi tutti di cui in atti, e previa eventuale disapplicazione degli atti e provvedimenti assunti dalle Amministrazioni resistenti come specificati in ricorso, ed in particolare del DM. 1 aprile 2014 n. 235 in parte qua:

I) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita in via definitiva nelle graduatorie ad esaurimento per il personale docente della scuola per le classi di concorso A029 e A030 per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017, con ogni conseguente pronuncia di condanna e/o ordine a carico delle Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, ivi compresa l’assegnazione delle cattedre che dovessero risultare disponibili in ragione della posizione utile da essa vantata in ciascuna graduatoria;

II) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, anche da perdita di *chanche*, che, nell'eventualità, conseguiranno alla signora Marta Chiodini a causa dei comportamenti ed atti assunti dalle Amministrazioni in questa sede resistenti.

A fondamento delle proprie domande la ricorrente deduceva quanto segue.

Premessa

1. La signora Chiodini è laureata in scienze motorie ed è abilitata per le classi di concorso A029 (educazione fisica nelle scuole superiori) e A030 (educazione fisica nelle scuole medie). E' quindi stata inserita, con diversi punteggi e posizioni, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per le nomine a tempo determinato (docc. 1 e 2), nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per le nomine a tempo indeterminato (docc. 3 e 4) e, dalla abilitazione sino all'a.s. appena conclusosi (2013/2014) ha sempre lavorato presso vari istituti scolastici, con soddisfazione propria e delle singole scuole.
2. Le graduatorie ad esaurimento, così trasformate da graduatorie permanenti dall'art. 1 comma 605 della 296/2006, sono soggette ad integrazioni e aggiornamenti periodici ogni tre anni. All'ultimo aggiornamento cui la ricorrente ha avuto modo di partecipare, relativa agli anni scolastici 2011/2013 – 2012/2013 e 2013/2014, la medesima risultava essere collocata nelle seguenti posizioni con i relativi punteggi:
 - graduatoria tempo determinato per la scuola secondaria di I grado: posizione 47 con punti 100
 - graduatoria tempo determinato per la scuola secondaria di II grado: posizione 101 con punti 20
 - graduatoria tempo indeterminato per la scuola secondaria di I grado: posizione 51 con punti 100
 - graduatoria tempo indeterminato per la scuola secondaria di II grado: posizione 106 con punti 20
3. La procedura di aggiornamento per gli aa.ss. 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017, da espletarsi tutta (dalle informazioni sino alla presentazione della domanda) in via esclusivamente telematica, risulta essere stata disposta con DM. 1 aprile 2014 n. 235 (doc. 5), e le relative domande erano da presentarsi nel periodo compreso tra il 14 aprile 2014 ed il 10 maggio 2014 (termine quest'ultimo poi prorogato al 17 maggio in ragione della complessità della nuova procedura – doc. 6).
4. La signora Chiodini, a causa di dolorosa colica renale in data 16 aprile 2014 veniva ricoverata, tramite il pronto soccorso, presso l'Ospedale di Imola, sino alle sue dimissioni avvenute il successivo 18 aprile (docc. 7 - 8), dimissioni ottenute anche al fine di rientrare al più presto al lavoro (in ragione della pendenza di alcune attività da portare a termine) e in famiglia, vista la presenza di due figli in tenera età da accudire (doc. 9).
5. A causa del problema medico di cui si è detto (cui peraltro è seguito un periodo di ulteriori decadute e cure - doc. 10), delle urgenti incombenze scolastiche e familiari, unitamente alla mancanza di ogni pubblicità da parte della scuola in merito alla procedura di aggiornamento oggetto di causa, la ricorrente si rendeva conto troppo tardi che il termine per la presentazione della domanda era oramai

trascorso, apprendendo altresì che la presentazione della domanda era necessaria in ogni caso, anche solo per rimanere inserita nelle graduatorie, e che in difetto sarebbe stata cancellata definitivamente dalle graduatorie stesse, senza possibilità di essere successivamente reinserita.

Si aggiunga che per la procedura di aggiornamento oggetto del presente giudizio l'unico modo per inoltrare la domanda era in via telematica, con la conseguenza che il sistema non consentiva più agli interessati di inviare alcunchè dopo la data di scadenza.

Inutile riferire lo sconforto subito dalla ricorrente che, improvvisamente, vedeva sfumata per i prossimi anni la possibilità di poter lavorare, anche se solo con contratti a termine, il tutto con una famiglia da mantenere assieme al marito, operaio presso una azienda di San Lazzaro di Savena prossima alla probabile chiusura.

6. Vista la situazione venutasi a creare il Dirigente Scolastico dell'IC di Dozza Imolese – Castel Guelfo, dove la ricorrente ha prestato servizio per l'a.s. 2013/2014 (con grande soddisfazione della scuola), con prot. 4593/fp del 3 luglio 2014 ha svolto istanza nei confronti del Dirigente dell'Ufficio IX Ambito Territoriale di Bologna affinché si tenesse conto della particolare condizione di salute della interessata in concomitanza delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie (doc. 11), istanza a cui ad oggi non risulta essere pervenuta alcuna risposta.

La ricorrente infine, ad ogni buon conto, ha comunque inoltrato la domanda di aggiornamento su supporto cartaceo, trasmesso con raccomandata con ricevuta di ritorno in data 29 luglio 2014 (doc. 12).

7. Non vi è dubbio che la ricorrente, a causa di quanto accaduto, verrà cancellata in via definitiva dalle graduatorie nelle quali è stata inserita sino ad oggi, con le gravissime conseguenze che ciò comporterà per la sua vita professionale e familiare, conseguenza questa da ritenersi del tutto ingiusta e gravemente sproporzionata rispetto alla “mancanza” in cui è incorsa.

La signora Chiodini quindi si trova costretta ad agire in questa sede giudiziale, riservandosi ogni ed eventuale diversa ed ulteriore azione a propria tutela, fondando le proprie domande, espresse anche in via d'urgenza, sui seguenti motivi in

Fatto e Diritto

I. Il decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”, poi convertito con modifiche in legge 143/2004, all'art. 1 comma 1 bis ha stabilito che:

“Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il

medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.”.

L'art. 1 comma 605 lettera c) della legge 296/2006, ha poi trasformato le graduatorie permanenti di cui alla legge 143/2004 in “graduatorie ad esaurimento”.

Successivamente sono intervenuti i decreti ministeriali regolamentanti le procedure di aggiornamento, tra cui anche quello oggetto delle operazioni di cui è causa (DM 235/2014) che, pur richiamando nelle proprie premesse l'art. 1 comma 1 bis citato, prevedono, in piena difformità dalla legge, che in caso di mancata presentazione nei termini della domanda la cancellazione diviene definitiva, con la conseguente impossibilità per i docenti esclusi di essere reinseriti nelle varie graduatorie, così come invece consentito dalla legge 143/2004.

Su questo aspetto, che ha certamente una sua rilevanza anche nel caso della signora Chiodini, si è espressa una ormai consolidata giurisprudenza, che ha confermato come, contrariamente ritenuto dall'amministrazione, sia sempre possibile la riammissione in graduatoria del docente che aveva omesso di presentare la domanda di permanenza/aggiornamento.

Tra le molte sentenze del Giudice del Lavoro si veda, da ultimo, la n.17 del Tribunale di Pistoia in data 27 marzo 2014, ove si dice in motivazione, in un caso del tutto assimilabile a quello di specie, che non è possibile “...escludere il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria, anche perché l'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza, non essendoci stata una abrogazione espressa della nuova normativa in materia di graduatorie ad esaurimento (L 296/2006) o comunque non essendo stata prevista una disciplina di coordinamento” (doc. 13) (nel senso del riconoscimento al diritto al reinserimento si veda anche Corte di Appello di Lecce n. 1042 del 9.4.2014).

Sulla medesima questione, e in caso ancora una volta pienamente assimilabile a quello oggetto di causa, si è pronunciato il TAR Lazio con sentenza n. 21793/2010 (doc. 14) ove il collegio, analizzata la disciplina di legge sopra citata in relazione ai decreti ministeriali regolamentanti le procedure di aggiornamento, ha accolto il ricorso della docente esclusa dalla graduatoria per tardiva presentazione della domanda, con le seguenti argomentazioni, che si riportano integralmente in quanto assolutamente pertinenti ed applicabili al caso della signora Chiodini.

“... non si vede come possa predicarsi conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere del docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute ampiamente dannose conseguenti alla mancata (ulteriore) manifestazione di detta volontà.

Tali rilievi possono essere vinti solo ove la ratio della normativa in questione vada ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, e non certo all'intentio di sfoltire comunque le graduatorie, sulla base di una

volontà degli interessati, non espressa in via esplicita ma desunta in via presuntiva a mezzo del silenzio, o del comportamento comunque inerte, dagli stessi serbato.

Si vuole in sostanza affermare – con attenzione ai principi affermati dalla legge n. 241/1990, che ha posto alcuni valori ordinamentali, costituenti parametri vincolativi anche per l'attività dell'interprete, che hanno rimodellato l'amministrazione pubblica, evolvendola, in linea con il disegno costituzionale, da amministrazione – potere ad amministrazione – servizio – che l'espunzione dalle graduatorie in questione avrebbe postulato la piena consapevolezza dei docenti delle conseguenze rinvenienti dalla mancata presentazione della domanda di riconferma nelle graduatorie.

Non può in proposito non evidenziarsi – e ciò avvalorando quanto si dirà appresso circa la necessità che nel caso all'esame fossero apprestate puntuali garanzie partecipative agli interessati in ordine alle conseguenze della mancata dichiarazione di riconferma – che i docenti in questione appartengano al personale precario, e che per essi figurare (e quindi permanere) nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicchè è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole.

Nella riferita situazione è quindi del tutto possibile – e la peculiare fattispecie all'esame ne costituisce conferma – che la cancellazione dalle graduatorie, disposta all'esito di un modello procedimentale non idoneo a saggiare l'effettiva volontà dei docenti interessati, avvenga nei riguardi di docenti affatto ignari delle conseguenze affatto rovinose dell'intervenuta mancata conferma di permanenza nelle graduatorie.

Né potrebbe ritenersi ... che la cancellazione dalle graduatorie, con carattere peraltro di definitività per come statuita dall'impugnato dm 42/2009 possa trovare un qualche fondamento positivo nella successiva legislazione intervenuta in tema di graduatorie permanenti, e specificatamente nell'art. 1 comma 607 dell'art. 1 della legge 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), essendosi tale norma limitata a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie di cui all'art. 410 del testo unico sull'istruzione di cui al decreto legislativo 297/1994.

E' da aggiungere in prosieguo che nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua possa rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge 296/2006, atteso – come precisato dalla sezione con la sentenza 10890/2008 – che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di una abilitazione, nonchè, con riserva, coloro che hanno in orso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre i precitati accertamenti biennali, esulando dalla norma ogni e qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento/conferma del punteggio.

Non può peraltro non osservarsi che un siffatto esito sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perchè l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione consapevole perché non debitamente partecipata.

Consegue all'esposto ordine di considerazioni – scaturenti, come si è sopra anticipato, da una lettura della normativa di riferimento consonante ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost (lettura costituzionalmente orientata che vale a escludere la proposizione della questione di legittimità costituzionale del comma 1 bis dell'art. 1 del dl 7 aprile 204 n. 97, 143...) – che l'impugnato decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

La mancata previsione dell'ora enunciata norma di garanzia partecipativa svela l'ulteriore eccesso di potere di cui risulta afflitto l'impugnato decreto ministeriale per i profili denunciati con il secondo motivo di ricorso.

Invero, le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente ddg del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1 p. 6): <<Qualora i candidati interessati non producono alcuna domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi assegnerà al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione>>; e del resto, lo stesso dm 49/2009 contempla (art. 11 comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi <<un breve termine perentorio per la regolarizzazione>>.

Trattasi all'evidenza di norme (specie quella contenuta nel testo regolamentare del 2004) intesa a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.

Riesce quindi arduo giustificare una disciplina, quale quella fondatamente oggetto di censura, che riconduce alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria addirittura la <<cancellazione definitiva>> da quest'ultima, omettendo peraltro di considerare la statuizione contenuta nel comma 1 bis dell'art. 1 del decreto legge 97/2004, secondo cui <<a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione>>".

Orbene, non vi è dubbio che la questione trattata nella riportata sentenza sia del tutto sovrapponibile a quella della attuale ricorrente.

La signora Chiodini, precaria di lungo corso sulle classi di concorso A029 e A030, e già inserita nelle relative graduatorie da diversi anni, aveva ed ha tutto l'interesse ed il diritto a rimanere inserita nelle stesse, essendo l'insegnamento il suo unico lavoro, per il quale ha studiato ed ha conseguito le necessarie abilitazioni.

E' del tutto assurdo ed ingiusto, anche in relazione ai principi di correttezza nell'azione amministrativa di cui all'art 97 cost, che sia possibile cancellare in maniera definitiva un docente dalle graduatorie di cui si tratta solo per il mancato (nel caso in questione anche giustificato) rispetto di un termine, con ciò precludendo, di fatto, per sempre l'accesso al lavoro, sia esso a tempo determinato che indeterminato.

L'assurdità del definitivo deperimento è peraltro confermato dalle contraddittorie disposizioni contenute nell'art. 10 del DM 235/2014, laddove da un lato, al comma 1, si prevede che *"E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione"* (e quindi con la concessione di un termine che va oltre quello ultimo previsto per la presentazione della domanda), mentre dall'altro (comma 2) si prescrive che *"E' motivo di esclusione: a) la domanda presentata fuori termine..."*.

A ciò si aggiunga un'altra considerazione.

Tenuto conto che si discute dell'"aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente...", non si riesce a comprendere per quale motivo, anche il personale docente che non avrebbe alcun titolo da aggiungere per ottenere un aggiornamento del proprio punteggio (o che oppure decida di non voler aggiornare la sua posizione), debba necessariamente presentare comunque domanda, ben potendo rimanere inserito nella graduatoria (nella quale è già inserito di diritto a tutti gli effetti) con il "vecchio" punteggio.

Se l'intenzione della amministrazione, con la previsione in contestazione, fosse quella di "sfolire" le graduatorie (così come osservato nella sentenza TAR citata), allora è evidente come NON sia possibile far derivare la volontà del singolo docente a non voler più essere inserito in graduatoria da un suo semplice silenzio. Stante l'importanza vitale della permanenza in graduatoria per poter accedere al lavoro, la cancellazione dalla stessa deve poter essere possibile solo ove vi sia una volontà espressa in tal

senso da parte dell'interessato, e ciò anche nel rispetto dei principi di cui alla legge 241/1990, ove nessun provvedimento recante pregiudizio può essere assunto senza che al destinatario sia giunta comunicazione preventiva delle volontà dell'amministrazione, e senza che gli sia concesso un termine per presentare le proprie osservazioni ed integrazioni.

Tale principio è ancora più cogente nel caso di cui ci occupiamo dato che, oltre ad essere in gioco un diritto costituzionalmente garantito quale è il lavoro, la procedura di aggiornamento è stata disposta, per la prima volta, con modalità esclusivamente telematiche, con tutte le difficoltà che ciò ha comportato, e senza una idonea pubblicità ed informazione nei confronti del personale docente.

Si tenga presente, in relazione a quest'ultimo punto, che la nota ministeriale di inoltro ai Direttori Generali dei vari Uffici Scolastici Regionali è del 9 aprile 2014, con data di inizio per perfezionare le procedure di registrazione al 10 aprile e data di inizio per la presentazione delle domande dal 14 aprile (!!).

II. Fermo quanto sopra esposto, già di per se sufficiente per fondare le domande svolte nel presente giudizio, si osserva che la ricorrente ha titolo a che le venga riconosciuta la sussistenza di un legittimo impedimento ai fini della sua remissione in termini per la presentazione della domanda, adempimento allo stato effettuato solo in forma cartacea, essendo impossibile procedere in via telematica.

Come evidenziato in punto di fatto la ricorrente in data 16 aprile 2014 veniva ricoverata d'urgenza presso l'ospedale di Rimini, dove rimaneva ricoverata per due giorni, per poi essere dimessa (su sua espressa richiesta) per tornare al lavoro per concludere le attività intraprese e per seguire i suoi figli in tenera età, il tutto complicato dalla necessità di seguire, comunque, alcune terapie e visite di controllo.

Per quanto riguarda l'attività lavorativa è bene riferire che nell'a.s. 2013/2014 la ricorrente ha lavorato, oltre che per l'IC di Dozza, anche per l'IC di Castel San Pietro Terme. In entrambe gli istituti, quale docente di educazione fisica, ha attivamente organizzato due gruppi sportivi, la cui attività finale ha avuto il culmine con la partecipazione a gare sportive, in particolare di atletica. Tali gare si sono svolte nel periodo intercorrente tra il mese di aprile e la metà di maggio 2014 e, fatta salva la parentesi ospedaliera subita, hanno completamente assorbito la ricorrente che era chiamata ad organizzare la partecipazione degli studenti di entrambe gli istituti, contattando le famiglie per farsi rilasciare le dovute autorizzazioni, per coordinare i trasporti presso i luoghi ove si sarebbero tenute le gare, e per presenziare attivamente alle gare stesse.

In un simile contesto, stante anche la già contestata mancanza di informazione in merito alla procedura di aggiornamento, la ricorrente si è quindi trovata nelle condizioni, suo malgrado, di perdere il termine per l'invio della domanda, con quanto poi è conseguito.

La signora ha ovviamente subito tentato di risolvere la questione, prendendo contatti con gli uffici competenti, il tutto però senza sortire alcun esito.

III. Per quanto esposto, si ritiene che la signora Chiodini, previa l'eventuale disapplicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti la procedura di aggiornamento di cui è causa, abbia il pieno diritto ad essere (re) inserita nelle graduatorie ad esaurimento sulle classi di concorso A029 e A030 per la provincia di Bologna anche per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017, quanto meno con il punteggio originariamente vantato, e con il conseguente diritto a vedersi assegnata, in ragione della sua posizione in graduatoria, delle cattedre disponibili per ciascun anno scolastico.

II. La fase cautelare e la prima udienza della fase di merito.

Tenutasi l'udienza relativa alla fase cautelare in data 19 settembre 2014 il Giudice, con provvedimento emesso in data 10 ottobre 2014 ha respinto l'istanza d'urgenza per mancanza del periculum in mora, con rinvio al merito ogni altra decisione.

Costituitasi l'amministrazione in data 15 dicembre 2014, il 22 dicembre 2014 si teneva la prima udienza di merito, all'esito della quale, con ordinanza emessa in data 27 dicembre 2014, il giudice adito ordinava l'integrazione del contraddittorio di cui in premessa.

Tutto ciò premesso la signora Chiodini, come rappresentata e difesa, ottemperando all'ordine del giudice del Lavoro di Bologna in data 27 dicembre 2014, provvede ad integrare il contraddittorio nei confronti dei seguenti docenti per l'udienza di discussione del **28 aprile 2015 alle ore 10.30**, per ivi sentire udire l'accoglimento delle conclusioni di merito riportate nel ricorso introduttivo e in questa sede trascritte alle pagine 2 e 3.

Elenco dei controinteressati inclusi nella vigente graduatoria di terza fascia per la classe di concorso A029 dalla posizione 72 alla 84

- 0072 CAMMAROTA PIETRO 8/7/1964 (SA)
- 0073 GARGALLO MARIA 27/03/1981 (FG)
- 0074 FORLEO ANNALISA 26/7/1976 (BR)
- 0075 GUBELLINI LUCA 12/09/1973 (BO)
- 0076 MASETTI MIETTA 11/10/1971 (BO)
- 0077 ZOTTI ANDREA 17/03/1978 (BO)
- 0078 ERCOLANI MICHELA 6/10/1965 (BO)
- 0079 DI RUCCIO DANIELA 26/5/1979 (SA)
- 0080 PIZZICARA VINCENZO 27/6/1979 (SA)
- 0081 CURATOLA PIETRO PAOLO 12/12/1981 (RC)
- 0082 CIAMPI LORENZO 15/7/1973 (BO)
- 0083 MONDINI FEDERICA 28/6/1963 (BO)

0084 DI MEO GIULIO 13/5/1976 (CE)

Elenco dei controinteressati inclusi nella vigente graduatoria di terza fascia per la classe di concorso A030 dalla posizione 34 alla 81

0034 MENNA FRANCESCO 24/1/1976 (CB)

0035 MONALDINI SAMUEL 28/9/1976 (FR)

0036 CAMMAROTA PIETRO 8/7/1964 (SA)

0037 DI RELLA PIERANGELA 6/11/1978 (NA)

0038 IACOVACCI GIOVANNI 14/4/1981 (FG)

0039 GARGALLO MARIA 27/03/1981 (FG)

0040 BOLOGNINI MARZIA 21/3/1965 (BO)

0041 D'AGOSTINO FABRIZIO 24.5.1975 (MI)

0042 ALBERTI GIANLUCA 8/6/1970 (BO)

0043 ERCOLANI MICHELA 6/10/1965 (BO)

0044 AMADEI MONICA 27/1/1957 (BO)

0045 CAVALLI MARZIA 16/6/1961 (BO)

0046 GARULLI ANDREA 20/5/1955 (BO)

0047 NALDI PIER PAOLO 15/5/1967 (BO)

0048 ROSSI RENZO 12/11/1956 (BO)

0049 BONATI ANNALISA 29/06/1971 (PR)

0050 MAZZOLA DANIELA 25/09/1970 (PA)

0051 DIAMBRI DAVIDE 25/1/1975 (BO)

0052 FIACCHI GLORIA 21/11/1957 (BO)

0053 MANNA LUCA 28/9/1974 (CS)

0054 INTAGLIATA GIANLUCA 8/1/1980 (SR)

0055 INCARDONA LILLIANA 20/1/1968 (CL)

0056 STRANIERI ALESSANDRO 25/6/1965 (RM)

0057 MUSTI MONICA 7/1/1971 (BA)

0058 CHIODO DANIELE 24/10/1979 (CZ)

0059 LARocca ANTONELLA 13/4/1971 (BA)

0060 SCHIRINZI GIULIANO 4/4/1975 (LE)

0061 ESPOSITO FABIO 21/7/1978 (SA)

0062 PRICOCO ROBERTO 28/6/1981 (CT)

0063 CALZUOLA SARA 3/7/1982 (PG)
0064 DI CAPUA SONIA 7/11/1975 (NA)
0065 MONGARDI FANTAGUZZI ROBERTA 27/11/1958 (RA)
0066 SASSONE LUISA 12/8/1966 (BO)
0067 BARONCINI ROSA 13/9/1959 (BO)
0068 MAGNANI EDDA 21/10/1964 (BO)
0069 RIGHETTI ALESSANDRO 6/6/1966 (BO)
0070 PAJETTI ANDREA 29/10/1979 (BO)
0071 BORTOLOTTI MONICA 18/4/1979 (BO)
0072 FRANCESCHINI ILIANA 3/9/1952 (BO)
0073 RENZI MARIA CRISTINA 6/8/1958 (BO)
0074 GRAZIANO FRANCESCO 20/11/1964 (PZ)
0075 SPADAFORA LUCA 19/6/1978 (KR)
0076 PIZZULLI DAMIANO 1/1/1981 (BA)
0077 RANALDO CARMELA 16/12/1979 (BA)
0078 PETROTTA ALFONSO 7/1/1961 (ME)
0079 CASADIO STEFANIA 8/6/1957 (BO)
0080 ZAPPALA' LUCIANO GIUSEPPE 21/10/1966 (CT)
0081 STOMEIO CORRADO BENEDETTO 21/3/1966 (LE).

Si allega:

- ricorso introduttivo del giudizio RGL 2699/2014 con procura in calce e provvedimento di fissazione di udienza;
- memoria di costituzione delle amministrazioni resistenti in data 9-15 dicembre 2014;
- copia verbali di causa;
- ordinanza del Giudice del Lavoro in data 27 dicembre 2014 con ordine di integrazione del contraddittorio e fissazione di udienza di discussione per il 28 aprile 2015.

Bologna, 7 gennaio 2015

Avv. Claudio Moscati

